

Statuto Sociale
dell'Associazione sportiva dilettantistica
UNIONE SPORTIVA CAMPOROSSO

(aggiornato con le modifiche del D.Lgs. 36/2021)

Articolo 1 - Denominazione e sede

1.1 Ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, è costituita in Tarvisio (UD), frazione Camporosso in Valcanale, via Valcanale n.83, l'associazione sportiva dilettantistica, denominata "UNIONE SPORTIVA CAMPOROSSO Associazione Sportiva Dilettantistica".

1.2 E' data facoltà al Consiglio Direttivo dell'associazione di poter modificare l'indirizzo della sede legale, purché sempre all'interno dello stesso Comune.

Articolo 2 - Scopo ed oggetto sociale

2.1 L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.

2.2 Essa è affiliata alla Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.), ha già conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte dell'ordinamento sportivo, ed ha per oggetto lo sviluppo e la diffusione, in via stabile e principale, di attività sportive connesse alle discipline dello sci alpino, dello sci da fondo, dello snowboard e di quelle ulteriori contemplate dalle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), dalle Discipline Sportive Associate (DSA) e dagli Enti di Promozione Sportiva (EPS) alle quali l'associazione intenda affiliarsi, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività sportiva dilettantistica, agonistica, ricreativa, formativa, didattica o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di ogni citata disciplina.

2.3 Quanto appena descritto verrà compiuto con particolare riguardo al settore giovanile.

2.4 L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

2.5 L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, alle quali è affiliata; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti delle Federazioni dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società e Associazioni affiliate.

2.6 L'associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell'ambito delle assemblee di settore federali.

2.7 L'associazione può in ogni caso promuovere e pubblicizzare la propria attività e la propria immagine, anche utilizzando modelli ed emblemi e direttamente o a mezzo terzi soggetti.

2.8 Essendo stata costituita a suo tempo per valorizzare anche l'appartenenza territoriale al paese di Camporosso, essa ha anche l'obiettivo di preservare l'identità delle tradizioni e dei costumi locali, anche mediante l'organizzazione, lo svolgimento, il sostegno di cerimonie e manifestazioni tradizionali.

Art. 3 - Attività secondarie e strumentali

3.1 L'associazione può svolgere attività diverse da quelle principali di cui all'art. 2, a carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo i criteri e i limiti fissati dal decreto ministeriale di cui all'art. 9 del DLgs. 36/2021.

3.2 L'associazione, ad esempio, potrà:

- a) svolgere nella propria sede, sussistendone i presupposti, o anche esternamente, attività ricreativa in particolare a favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
- b) gestire impianti e strutture sportive di ogni tipo, palestre, piscine, campi sportivi, ecc., proprie o di terzi, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati;
- c) gestire servizi connessi nell'ambito dei citati impianti o, al di fuori di essi, bar strutture ricettive, ecc., proprie o di terzi, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati;
- d) fornire tutti i beni e i servizi che si rendessero, direttamente o indirettamente, necessari al corretto svolgimento delle specifiche discipline sportive;
- e) instaurare rapporti di sponsorizzazione e di promozione pubblicitaria;
- f) cedere e acquistare diritti legati alla formazione degli atleti;
- g) esercitare ulteriori attività commerciali, a supporto dell'attività sportiva dilettantistica;
- h) svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline indicate.

L'elenco delle attività secondarie e strumentali esercitabili si considera esemplificativo e non esaustivo.

3.3 Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Eventuali utili ed avanzi di gestione potranno essere destinati esclusivamente allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

3.4 L'attività sportiva dilettantistica, compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza alla medesima, dovrà in ogni caso risultare prevalente, secondo le disposizioni di legge in materia ed in particolare l'art. 9 D.Lgs. 36/2021 e ss.mm.ii. ; le attività diverse dall'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, dovranno in ogni caso avere carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Articolo 3 - Durata

3.1 La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 - Domanda di ammissione

4.1 Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci, solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva, con l'intenzione di partecipare alle attività sociali, sia ricreative che sportive, svolte dall'associazione.

Ai fini sportivi, per irreprensibile condotta deve intendersi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un comportamento conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, alle quali l'associazione è affiliata e dei suoi organi.

4.2 Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

4.3 Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo e versare la quota associativa.

4.4 La validità della qualità di socio, efficacemente conseguita a seguito dell'accoglimento della domanda di ammissione, da parte del consiglio direttivo, verificato il versamento della quota associativa, potrà essere sospesa da parte dello stesso organo, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea dei soci.

4.5 In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale, che sottoscriverà la domanda, rappresentando il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e rispondendo verso la stessa ed i terzi per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

4.6 La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

4.7 L'associazione dovrà tesserare tutti i propri soci alla Federazione Italiana Sport Invernali, cui è affiliata, salvo che l'associato sia già tesserato alla F.I.S.I. con altra associazione o non voglia tesserarsi con la F.I.S.I.; se l'associazione si affilierà ad altre Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, tessererà i propri soci anche ad esse, salva volontà contraria degli stessi.

Articolo 5 - Diritti dei soci

5.1 Tutti i soci godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali: i soci maggiorenni hanno diritto di voto in assemblea, mentre per i soci minorenni, il voto è espresso, per loro conto, da un esercente la potestà genitoriale.

5.2 Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione, nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art.13.

5.3 La qualifica di socio dà diritto a frequentare la sede sociale, a partecipare alle iniziative indette dal consiglio direttivo ed a fruire delle agevolazioni che l'associazione può offrire.

5.4 Tutti i soci hanno il dovere di valorizzare il buon nome dell'Unione Sportiva Camporosso, collaborando attivamente al perseguimento degli scopi sociali, e di pagare la quota sociale, il cui importo, termine e modalità di pagamento sono stabiliti dal consiglio direttivo. Tutti gli associati sono vincolati all'associazione per la durata di un anno sociale.

Articolo 6 - Decadenza dei soci

6.1 I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- a) dimissione volontaria;
- b) esclusione, deliberata dalla maggioranza assoluta del consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
- c) scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 25 del presente statuto.

6.2 Il provvedimento di esclusione di cui alla precedente lettera b), assunto dal consiglio direttivo, deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato, se presente, a una disamina degli addebiti.

Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

6.3 L'associato escluso non può essere più ammesso e non ha diritto a restituzione della quota associativa annuale, né parziale e né totale.

Articolo 7 - Organi

7.1 Gli organi sociali sono:

- A) l'assemblea generale dei soci;
- B) il presidente;
- C) il consiglio direttivo.

Articolo 8 - Funzionamento dell'assemblea

8.1 L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta tutti gli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. Essa è convocata di regola dal consiglio direttivo.

8.2 Può richiedere al consiglio direttivo la convocazione dell'assemblea straordinaria:

- a) almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta, con contestuale proposta dell'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo;
- b) almeno la metà più uno dei componenti del consiglio direttivo.

8.3 L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. In ogni caso l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere convocata e tenersi a Camporosso.

8.4 Essa va obbligatoriamente convocata dal consiglio direttivo almeno una volta all'anno, entro il mese di agosto, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio sociale terminato il precedente 31 maggio e del bilancio preventivo per anno sociale in corso. Le adunanze potranno essere tenute, motivatamente, anche in audio-videoconferenza, purché sia possibile identificare i partecipanti e sia garantita l'effettiva partecipazione all'Assemblea.

8.5 Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

8.6 L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva per la designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle stesse.

8.7 L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio a fungere la medesima funzione.

8.8 Chi presiede l'assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

8.9 Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere tenuto a disposizione di tutti gli associati ed il consiglio direttivo individua i modi ritenuti più idonei a garantirne la massima diffusione.

Articolo 9 - Diritti di partecipazione

9.1 Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli associati in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

Avranno diritto di voto gli associati maggiorenni, mentre per i soci minorenni, il voto è espresso, per loro conto, da un esercente la potestà genitoriale.

9.2 Ognuno può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di cinque altri associati.

Articolo 10 - Assemblea ordinaria

10.1 La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo cinque giorni prima mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione o comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma.

Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno, con elenco dei punti da trattare, nonché le modalità di collegamento per la adunanza convocate anche in audio-videoconferenza.

10.2 Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

Articolo 11 - Validità assembleari

11.1 L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

11.2 L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

11.3 In seconda convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati presenti e delibera sulla base del voto degli stessi.

Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

11.4 Sono da considerarsi in ogni caso validamente convocate le assemblee, anche in assenza di formale convocazione, in cui siano presenti tutti gli associati, la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo e nelle quali nessun associato o membro del Consiglio Direttivo si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 12 - Assemblea straordinaria

12.1 L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno dieci giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione o comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma.

Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno, con elenco dei punti da trattare.

12.2 L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- a) approvazione e modificazione dello statuto sociale;
- b) atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- c) designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione;
- d) scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 13 - Consiglio direttivo

13.1 Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile da cinque a nove componenti, determinato, di volta in volta, dall'assemblea dei soci, che li elegge, quando è convocata con funzione elettiva per la designazione delle cariche sociali.

Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il presidente, il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere.

Il consiglio direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Almeno un terzo dei consiglieri eletti deve essere residente a Camporosso.

Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza: in caso di parità prevarrà il voto del presidente.

Nessun compenso è dovuto ai componenti del consiglio direttivo.

13.2 Possono ricoprire cariche sociali, con volontaria candidatura, i soli soci regolarmente tesserati alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, alle quali l'associazione è affiliata, in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, che non ricoprano alcuna carica sociale in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata, se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva, che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, ad essi aderenti, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente superiori ad un anno.

13.3 Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

13.4 Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione.

Può assumere dipendenti o impiegati, determinandone la retribuzione ed attuare ogni lecita iniziativa volta a realizzare lo scopo sociale dell'associazione.

13.5 Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 14 - Dimissioni o decesso di componenti del consiglio direttivo

14.1 Nel caso che, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato non eletto, in riferimento all'ultima votazione alla carica di consigliere, a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo consigliere effettivamente eletto.

Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio provvederà alla nomina dei sostituti, chiedendone la convalida alla prima successiva assemblea dei soci.

14.2 Nel caso di impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice presidente fino alla nomina del nuovo presidente, che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

14.3 Nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti, il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e quindi il presidente dovrà convocare immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo.

14.4 Nel caso di dimissioni del presidente, il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo e del nuovo presidente. In tal caso, alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo in regime di *prorogatio*.

Articolo 15 - Convocazione direttivo

15.1 Il consiglio direttivo si riunisce, a cura del presidente o del vicepresidente in sua vece, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure, se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri.

15.2 La convocazione può essere fatta con ogni mezzo che consenta di attestarne il ricevimento, con almeno tre giorni di preavviso. Le riunioni potranno essere tenute anche in audio-videoconferenza purché sia possibile identificare i partecipanti e sia garantita l'effettiva partecipazione al consiglio. Nella convocazione del consiglio devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno con i punti da trattare, nonché le modalità di collegamento per la adunanza convocate anche in audio-videoconferenza.

15.3 Il Consiglio deve essere convocato almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo ed a quello preventivo, all'ammontare della quota sociale e per convocare l'assemblea ordinaria annuale che deve decidere sulle stesse materie.

15.4 Sono da considerarsi in ogni caso validamente convocati i Consigli, anche in assenza di formale convocazione, in cui siano presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo e nelle quali nessun consigliere si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 16 - Compiti del consiglio direttivo

Sono compiti del consiglio direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei *quorum* di cui all'art. 8, comma 2;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) adottare i provvedimenti di esclusione verso i soci, se si dovessero rendere necessari;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e dar esecuzione alle decisioni dell'assemblea dei soci.

Articolo 17 - Il presidente

Il presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza, sia verso i terzi che in giudizio, cura l'esecuzione delle delibere assembleari e del consiglio e, nei casi d'urgenza, può esercitare i poteri del consiglio, salva ratifica di quest'ultimo alla prima riunione successiva.

Articolo 18 - Il vicepresidente

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 19 - Il segretario

Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e, come tesoriere, cura l'amministrazione dell'associazione, incaricandosi della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo o, in casi d'urgenza, provvedendo autonomamente, salva ratifica del consiglio alla prima riunione successiva.

Articolo - 20 Il rendiconto

20.1 Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione, deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

2.2 A seguito della convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio consuntivo, una copia dello stesso deve essere tenuta a disposizione di tutti gli associati presso la sede sociale.

2.3 Il consiglio direttivo predisponde anche, ogni anno, il bilancio preventivo per l'esercizio sociale in corso, da sottoporre alla assemblea ordinaria.

Articolo 21 - Esercizio sociale

21.1 L'esercizio sociale-contabile inizia il 1° giugno e termina il 31 maggio di ciascun anno.

Articolo 22 - Patrimonio

22.1 I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti, anche pubblici, ed associazioni, da lasciti, elargizioni o donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione.

22.2 Il patrimonio è costituito dai beni mobili, immobili, relative pertinenze ed accessori, dell'associazione, nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio.

22.3 In ogni caso è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, capitale, durante l'esistenza dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano previste dalla legge.

Articolo 23 - Clausola compromissoria

23.1 Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, alle quali l'associazione è affiliata.

23.2 In mancanza di tali regole, le suddette controversie saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre arbitri, due designati da ciascuna delle parti ed il terzo dai due così nominati: il collegio arbitrale così costituito giudicherà *ex bono et aequo* senza formalità di procedura e la decisione che verrà emessa in forma di lodo sarà inappellabile.

Articolo 25 - Scioglimento

25.1 Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci presenti, esprimenti il solo voto personale, con esclusione di deleghe.

25.2 Anche l'eventuale la richiesta da parte dei soci di convocazione dell'assemblea straordinaria avente per oggetto lo scioglimento dell'associazione, deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto ed in regola con il versamento della quota sociale, con l'esclusione di deleghe.

25.3 L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, la nomina di uno o più liquidatori, stabilendone i poteri e, sentita l'autorità preposta, se prescritto dalle disposizioni in materia, deciderà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione, valutando la possibilità di farlo a favore di associazioni di Camporosso.

25.4 La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 26 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, alle quali l'associazione è affiliata e, in subordine, le norme del Codice Civile.

